



CITTA' DI FOLLONICA

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 del 11-02-2026

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

OGGETTO: Modifiche al Regolamento dell'Imposta di Soggiorno

L'anno duemilaventisei e questo giorno undici del mese di febbraio alle ore 09:30 nella Sala Consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE Alberto Aloisi.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano:

Listorti Marina	P	Ricceri Iacopo	P
Lenzi Ilaria	P	Ricceri Metello	P
Serafini Francesca	P	Venezia Paola	P
Buoncristiani Matteo	P	Aloisi Alberto	P
Ciompi Francesco	P	D'Ambra Riccardo	A
Manni Giacomo	P	Betti Emanuele	P
Giorgieri Mirjam	P	Boscaglia Stefano	A
Pecorini Andrea	P	Grassini Marco	P
Stella Francesca	A		

Partecipa il VICESEGRETERARIO GENERALE, Dott. GEMMA MAURI incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. n.23 del 14.03.2011 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale” in particolare l’art.4 che disciplina l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale;

considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 dell’11.06.2012 è stata istituita, a decorrere dall’anno 2012, l’imposta comunale di soggiorno ed è stato approvato il relativo regolamento per la disciplina della sua applicazione ai sensi del D.Lgs. sopra citato;

viste le delibere di Consiglio Comunale n.13 del 29.04.2013, n.13 del 16.03.2017, n. 37 del 09.09.2020 e n.5 del 28.01.2021 con le quali sono state apportate modifiche al suddetto regolamento;

richiamato l’articolo 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, i Comuni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

sentite le associazioni di riferimento in merito alle necessarie variazioni da apportare al regolamento dell’imposta di soggiorno;

vista la necessità di modificare ed integrare il citato regolamento, per meglio adeguarlo agli sviluppi emersi negli ultimi tempi nel campo della ricettività introducendo:

- nuove tipologie di esenzione;
- ampliamento del periodo di applicazione dell’imposta di soggiorno;
- ampliamento dei controlli presso le strutture ricettive;

valutata inoltre la possibilità di intervenire su alcune correzioni di refusi e imprecisioni riscontrati nel corpo del regolamento che potrebbero confondere i soggetti direttamente e indirettamente interessati all’imposta di soggiorno e renderne maggiormente fruibile la comprensione, oltre ad eliminare alcune disposizioni superate dalla normativa;

rilevata la necessità e l’opportunità di modificare ed integrare alcuni articoli del vigente Regolamento dell’imposta di soggiorno, sia al fine di garantirne l’adeguamento normativo, sia per eliminare errori materiali ivi riscontrati e, nello specifico, gli artt. 2,4,7,8,9 e 15, come segue:

- modifica dell’art.2 comma 2 “**Presupposto dell’imposta**” si amplia il periodo di applicazione dell’imposta come segue: *“L’imposta si applica nel periodo che va dal 1°aprile al 31 ottobre.”*;
- modifica dell’art. 2 comma 3 “**Presupposto dell’imposta**” si aggiorna il riferimento alla normativa regionale sul Testo Unico del Turismo come segue: Per “strutture ricettive” si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all’aperto gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità, come stabilite dalla Legge Regionale della Toscana 20.12.2016 n° 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), **sostituito dalla Legge Regionale della Toscana 31.12.2024 n° 61 modificato e integrato dalla Legge Regionale del 06.06.2025 n. 28;**
 - ...omissis
 - gli alloggi ammobiliati, o parti di essi, utilizzati per “locazioni brevi”, ovvero non superiori a 30 giorni, di cui all’art. 4 del decreto legge 24.4.2017 n° 50, convertito dalla legge n.96 del 21.06.2017 e all’art.70 della Legge Regionale n.86 del 2.12.2016, **sostituito dalla Legge Regionale della Toscana 31.12.2024 n° 61 modificato e integrato dalla Legge Regionale del 06.06.2025 n. 28.**
- integrazione dell’art.4 “**Esenzioni**”: si integra il comma 1 lett.g) come segue: *“gli atleti e relativi accompagnatori ufficiali che soggiornano in occasione di manifestazioni sportive organizzate dalle Associazioni presenti nel Comune di Follonica o della stessa Amministrazione Comunale, nonché i partecipanti, intesi come “gruppo squadra” ad*

eventi sportivi di rilevanza regionale, nazionale ed europea, previa richiesta diretta da parte della struttura ricettiva, da autorizzare con apposita delibera di Giunta Comunale;” ed introduzione della lettera “j) *i soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive di cui all’art.2 comma 3 a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubblica, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.”;*

- modifica del comma 2 del medesimo articolo 4 come segue: “*Le esenzioni di cui alle lettere d), e), g), h), i) e j) dovranno essere dichiarate dagli interessati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000 e ss.mm.ii., al responsabile del pagamento dell’imposta unitamente alla presentazione di documentazione probante il diritto di esenzione.”;*
- modifica del comma 2 dell’articolo 6 come segue: “*Il gestore comunica al servizio tributi del Comune di Follonica entro i termini di cui al comma 2 dell’articolo 7 del presente regolamento, il numero di pernottamenti imponibili e la somma riscossa ai soli fini della corretta contabilizzazione da parte dell’Amministrazione.”;*
- modifica e correzione di alcuni refusi dell’art. 7 comma 2 ed introduzione delle scadenze e inserimento del comma 3 come segue: “*Il gestore **nonché responsabile del pagamento dell’imposta** effettua il versamento al Comune di Follonica delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno con le seguenti scadenze:*
 - *entro il 15 luglio per le riscossioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno;*
 - *entro il 15 ottobre per le riscossioni relative ai mesi di luglio, agosto e settembre;*
 - *entro il 15 novembre per le riscossioni relative al mese di ottobre.*
- 3. *I versamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario o versamento diretto presso la Tesoreria Comunale.”*
- introduzione all’art.8 comma 2 “*Disposizioni in tema di accertamento*” la lettera d) “*Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’Amministrazione comunale può:*
 - a) *omissis*
 - b) *omissis*
 - c) *omissis*
 - d) *effettuare attività di controllo e accertamento presso le strutture ricettive, ivi compresi i locali di pernottamento, mediante personale di Polizia Municipale eventualmente coadiuvato con personale della Guardia di Finanza;”*
- aggiornamento dell’art.9 “*sanzioni amministrative*” comma 1, richiamando unicamente la normativa di riferimento come segue: “*Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative dall’art.4 comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011 così come modificato dall’art.180 del D.L. n.34/2020 (decreto rilancio) convertito in legge e, dei Decreti Legislativi n.471, n.472, n.473 del 18 dicembre 1997 in materia di sanzioni tributarie.”* e comma 3: “*Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’art.13, del D.Lgs.471/97 e ss.mm.ii.;*
- modifica dell’art.15 “*Disposizioni transitorie e finali*” comma 1 come segue: “*Le disposizioni del presente regolamento, tenendo conto di quanto disposto dall’art.13 comma 15-quater del D.L. n.201/2011 convertito dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011, sono efficaci dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sul sito internet del Mef.”* e si abroga il comma 2. ”

considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie locali devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, al fine della loro pubblicazione, avente efficacia costitutiva;

rilevato che ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. n. 201/2011 i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno, al contributo di sbarco e al contributo di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

considerato che il MEF provvederà alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale;

rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni;

visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espressi ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n.7, del d.lgs. 267/2000, che si allega al presente atto quale parte integrante;

Con la seguente votazione per piattaforma ed alzata di mano:

PRESENTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
14	14	9	5 (Manni, Giorgieri, Pecorini, Betti e Ciompi)	0

DELIBERA

- di modificare per i motivi sopra espressi gli artt. 2,4,6,7,8,9 e 15 del Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 dell'11.06.2012 e successivamente modificato ed integrato con le deliberazioni consiliari n.13 del 29.04.2013, n.13 del 16.03.2017, n.37 del 09.09.2020 e n.5 del 28.01.2021 come segue:
 - modifica dell'art.2 comma 2 ***"Presupposto dell'imposta"***: si amplia il periodo di applicazione dell'imposta come segue: *"L'imposta si applica nel periodo che va dal 1°aprile al 31 ottobre."*;
 - modifica dell'art. 2 comma 3 ***"Presupposto dell'imposta"*** si aggiorna il riferimento alla normativa regionale sul Testo Unico del Turismo come segue: Per "strutture ricettive" si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all'aperto gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità, come stabilite dalla Legge Regionale della Toscana 20.12.2016 n° 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), **sostituito dalla Legge Regionale della Toscana 31.12.2024 n° 61 modificato e integrato dalla Legge Regionale del 06.06.2025 n. 28;**
 - ...omissis
 - gli alloggi ammobiliati, o parti di essi, utilizzati per "locazioni brevi", ovvero non superiori a 30 giorni, di cui all'art. 4 del decreto legge 24.4.2017 n° 50, convertito dalla legge n.96 del 21.06.2017 e all'art.70 della Legge Regionale n.86 del 2.12.2016, **sostituito dalla Legge Regionale della Toscana 31.12.2024 n° 61 modificato e integrato dalla Legge Regionale del 06.06.2025 n. 28.**
 - integrazione dell'art.4 ***"Esenzioni"***: si integra il comma 1 lett.g) come segue: *"gli atleti e relativi accompagnatori ufficiali che soggiornano in occasione di manifestazioni sportive organizzate dalle Associazioni presenti nel Comune di Follonica o della stessa*

Amministrazione Comunale, nonché i partecipanti, intesi come “gruppo squadra” ad eventi sportivi di rilevanza regionale, nazionale ed europea, previa richiesta diretta da parte della struttura ricettiva, da autorizzare con apposita delibera di Giunta Comunale;” ed introduzione della lettera “j) *i soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive di cui all’art.2 comma 3 a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubblica, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.”;*

- modifica del comma 2 del medesimo articolo 4 come segue: *“Le esenzioni di cui alle lettere d), e), g), h), i) e j) dovranno essere dichiarate dagli interessati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000 e ss.mm.ii., al responsabile del pagamento dell’imposta unitamente alla presentazione di documentazione probante il diritto di esenzione.”;*
- modifica del comma 2 dell’articolo 6 come segue: *“Il gestore comunica al servizio tributi del Comune di Follonica entro i termini di cui al comma 2 dell’articolo 7 del presente regolamento, il numero di pernottamenti imponibili e la somma riscossa ai soli fini della corretta contabilizzazione da parte dell’Amministrazione.”;*
- modifica e correzione di alcuni refusi dell’art. 7 comma 2 ed introduzione delle scadenze e inserimento del comma 3 come segue: *“Il gestore **nonché responsabile del pagamento dell’imposta** effettua il versamento al Comune di Follonica delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno con le seguenti scadenze:*
 - *entro il 15 luglio per le riscossioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno;*
 - *entro il 15 ottobre per le riscossioni relative ai mesi di luglio, agosto e settembre;*
 - *entro il 15 novembre per le riscossioni relative al mese di ottobre.*

3. I versamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario o versamento diretto presso la Tesoreria Comunale.”

- introduzione all’art.8 comma 2 **“Disposizioni in tema di accertamento”** la lettera d) *“Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’Amministrazione comunale può:*
 - e) *omissis*
 - f) *omissis*
 - g) *omissis*
 - h) *effettuare attività di controllo e accertamento presso le strutture ricettive, ivi compresi i locali di pernottamento, mediante personale di Polizia Municipale eventualmente coadiuvato con personale della Guardia di Finanza;”*
- aggiornamento dell’art.9 **“sanzioni amministrative”** comma 1, richiamando unicamente la normativa di riferimento come segue: *“Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative dall’art.4 comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011 così come modificato dall’art.180 del D.L. n.34/2020 (decreto rilancio) convertito in legge e, dei Decreti Legislativi n.471, n.472, n.473 del 18 dicembre 1997 in materia di sanzioni tributarie.”* e comma 3: *“Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’art.13, del D.Lgs.471/97 e ss.mm.ii.;*
- modifica dell’art.15 **“Disposizioni transitorie e finali”** comma 1 come segue: *“Le disposizioni del presente regolamento, entrano in vigore tenendo conto di quanto disposto dall’art.13 comma 15-quater del D.L. n.201/2011 convertito dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011, sono efficaci dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sul sito internet del Mef il 1° gennaio 2021 .”* e si abroga il comma 2: *“Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli art. 6 e 7 del presente Regolamento.”;*

2. di dare atto che il testo definitivo del Regolamento Comunale per l'Imposta di Soggiorno integrato e modificato come riportato al punto 1 della presente deliberazione, risulta essere quello allegato al presente provvedimento e denominato "*modifiche regolamento IdS*";
3. di dare atto che le suddette modifiche ed integrazioni al Regolamento dell'Imposta di Soggiorno producono i propri effetti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sul sito internet del Mef così come stabilito dall'art.13 comma 15-quater del D.L. n.201/2011 convertito in legge n.214/2011;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle Finanze ai sensi del combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs.446//97 e dell'art.13, comma 15 e 15 quater del D.l.201/2011 convertito in legge n.214/2011;
5. di dare adeguata e tempestiva diffusione delle modifiche regolamentari alle strutture ricettive affinché ne assicurino l'immediata applicazione;

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA SETTORE 2** si esprime parere:
Favorevole

Data, 10-02-2026

IL DIRIGENTE
Giovanna Gregucci

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** si esprime parere:
Favorevole

Data, 10-02-2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Giovanna Gregucci

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
Alberto Aloisi

IL VICESEGRETARIO GENERALE
GEMMA MAURI